



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
di cui all'art. 24 della L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 36/2022**



Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro.....	1
Art. 3 – Disciplina contrattuale.....	1
Art. 4 – Attivazione dei contratti	1
Art. 5 – Bandi di selezione	2
Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure selettive	3
Art. 7 - Commissione giudicatrice.....	3
Art. 8 – Valutazione dei candidati	3
Art. 9 - Chiamata.....	4
Art. 10 - Stipula del contratto.....	4
Art. 11 – Chiamata dei Ricercatori a tempo determinato come professori di II fascia.	5
Art. 12 - Norme finali e transitorie	5
Art. 13 - Entrata in vigore	6



Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") norma le modalità con cui l'Università Humanitas (di seguito l'"Università") istituisce, attribuisce e disciplina le posizioni di ricercatore a tempo determinato (di seguito "Ricercatore TT") ai sensi dell'art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il Ricercatore TT è di tipo subordinato a tempo determinato, e non dà luogo all'acquisizione di diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 3 – Disciplina contrattuale

1. Il contratto di lavoro stipulato dall'Università col Ricercatore TT è di diritto privato ed è stipulato e disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni che vi fanno specifico riferimento, ivi incluse quelle relative al trattamento fiscale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.
2. In materia di congedi, incompatibilità e svolgimento di incarichi esterni, ai titolari di contratti da Ricercatore TT, in assenza di disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni e i regolamenti vigenti per i professori e ricercatori universitari di ruolo.
3. Il contratto di Ricercatore TT ha una durata di sei anni e non è rinnovabile. Esso può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
4. Il contratto di Ricercatore TT prevede un periodo di prova della durata di tre mesi.
5. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con la frequenza di corsi di dottorato e specializzazione e con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati a fronte di espressa richiesta del titolare del contratto.

Art. 4 – Attivazione dei contratti

1. Coerentemente con le previsioni del Piano Strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore, anche su richiesta delle Strutture Primarie di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di posizioni di Ricercatore TT per l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento. La proposta del Rettore deve essere motivata sulla base di esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e programmi di sviluppo dell'Università e della Struttura Primaria di riferimento.
2. L'Università, nell'ambito della programmazione, verificata la proporzione di Ricercatori TT in servizio che hanno maturato una significativa esperienza all'estero, destina un adeguato ammontare di risorse al reclutamento di Ricercatori TT che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, hanno frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di



incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università.

3. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure di selezione disciplinate ai sensi degli articoli da 5 a 9 del presente Regolamento, ovvero tramite chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005.
4. Il Rettore, all'atto della richiesta di attivazione della posizione di cui al comma 1, indica la procedura da seguire per l'individuazione del destinatario del contratto.

Art. 5 – Bandi di selezione

1. Sulla base della proposta di attivazione della posizione da Ricercatore TT approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene predisposto il bando per la selezione che deve indicare:
 - a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - b) il numero di posti a disposizione;
 - c) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta ad una delle riserve previste nel presente Regolamento.
 - d) la struttura di afferenza e la sede prevalente di svolgimento delle attività;
 - e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
 - g) le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - h) l'impegno complessivo da dedicare allo svolgimento dell'attività didattica e di supporto agli studenti;
 - i) la definizione delle attività istituzionali da svolgere, ove già identificate;
 - j) l'eventuale indicazione del progetto o programma di ricerca cui è collegato il contratto ove già identificato;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 - l) i criteri di selezione e i parametri di valutazione indicati dal Senato Accademico tenendo conto delle specificità dei settori scientifico disciplinari;
 - m) le modalità di verifica delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - n) i tempi e le modalità di presentazione delle candidature;
 - o) le modalità di valutazione degli obiettivi di produzione scientifica e di impegno didattico e istituzionale da raggiungere ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010;
 - p) la previsione di una valutazione intermedia, alla conclusione del secondo anno, in relazione al progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal Senato Accademico per l'eventuale passaggio a professore di II fascia.
2. Il bando per la selezione dei Ricercatori TT è pubblicato sui siti istituzionali dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea. Dell'avvio della procedura di selezione si dà pubblicità sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 4^a Serie Speciale.



Art. 6 - Requisiti di partecipazione alle procedure selettive

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per contratti di Ricercatore TT i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni indicate dal bando.
2. I titoli di ammissione alle procedure devono essere posseduti alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Non possono essere ammessi alle procedure di selezione, oltre che per gli altri casi previsti dalla legge:
 - a) coloro che abbiano usufruito, per almeno un triennio, di contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 come modificato dal D.L. n. 36/2022 anche presso altri Atenei. L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022;
 - b) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore afferente alla Struttura Primaria che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto motivato del Rettore ed è notificata all'interessato.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura selettiva, con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre o cinque professori di prima e di seconda fascia, o che ricoprono una posizione equivalente all'estero, di cui almeno uno appartenente allo stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
2. Ove possibile, la Commissione giudicatrice dovrà essere costituita garantendo la rappresentanza di genere.
3. Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che abbiano conseguito una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ove prevista.
4. La Commissione nomina tra i propri componenti un Presidente e un Segretario. I lavori della Commissione possono avvenire anche in modalità telematica, purché vengano assicurate le condizioni per la partecipazione attiva di tutti i componenti ai lavori della Commissione. I lavori della Commissione sono verbalizzati dal Segretario e approvati da tutti i componenti della Commissione.

Art. 8 – Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati prevede una fase preliminare, finalizzata all'individuazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
2. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della



produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In questo caso, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni può avvenire successivamente alla discussione pubblica. La discussione avviene dinanzi alla Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento e può assumere la forma di un seminario, purché ne venga data informazione nel bando.

3. Durante la discussione pubblica, la Commissione accerta l'adeguata conoscenza della lingua indicata nel bando da parte dei candidati secondo le modalità dalla stessa definite.
4. La discussione pubblica e l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua indicata nel bando possono essere svolte anche per via telematica, con collegamento video.
5. A seguito della discussione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione formula un giudizio collegiale complessivo su ciascun candidato e si esprime a maggioranza proponendo il nominativo del candidato maggiormente qualificato per la chiamata. La Commissione redige inoltre una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Nel caso più candidati risultino ugualmente qualificati per la chiamata, la scelta del vincitore viene rimessa alla Struttura Primaria che ha richiesto l'attivazione della posizione che si esprime in relazione alla congruenza del profilo dei candidati rispetto alle esigenze della Struttura, all'età e alla componente di genere meno rappresentata tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo.

Art. 9 - Chiamata

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata tenuto conto delle valutazioni dalla Commissione e del parere dell'organo accademico proponente. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può anche decidere di non procedere alla chiamata.
2. In caso di rinuncia del candidato primo nella graduatoria di merito, o di sopravvenuta impossibilità di questi a rispondere alla chiamata, il Consiglio di Amministrazione può, a propria discrezione, deliberare lo scorrimento della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5, del presente Regolamento. La graduatoria ha un periodo di validità di 18 mesi dalla pubblicazione.

Art. 10 - Stipula del contratto

1. L'Università, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto è stipulato di norma entro novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione salvo motivata proroga del termine da parte dell'Ateneo. Il contratto è sottoscritto dal Presidente o da suo delegato e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro;
 - b) la struttura di afferenza e i relativi compiti;
 - c) il settore scientifico disciplinare di afferenza;
 - d) il regime di impegno del ricercatore;
 - e) le modalità di valutazione dell'eventuale istanza di passaggio a professore di II fascia;
 - f) il trattamento economico complessivo, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, rispettando il limite minimo di cui all'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010;
 - g) il trattamento previdenziale e assicurativo.



Art. 11 – Chiamata dei Ricercatori a tempo determinato come professori di II fascia.

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università, su istanza dell'interessato, valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia.
2. A tal fine, il Rettore nomina una Commissione composta da almeno tre professori, di cui almeno uno del settore scientifico disciplinare al quale è riferita la chiamata. La Commissione tiene conto nella valutazione dell'attività svolta dal candidato nella didattica, nella didattica integrativa, nel servizio agli studenti, e nella produzione scientifica in coerenza con gli obiettivi predefiniti dal Senato Accademico per il passaggio a professore di II fascia. La Commissione tiene anche conto dell'eventuale attività assistenziale svolta dal candidato.
3. La Commissione può richiedere il parere di referee esterni in merito alla valutazione dell'impatto della produzione scientifica del candidato e acquisire il parere delle strutture presso le quali il candidato ha svolto attività in convenzione.
4. La valutazione avviene sulla base di specifici criteri deliberati dal Senato Accademico.
5. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
6. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Struttura Primaria interessata, delibera la chiamata del candidato.
7. La nomina è disposta con decreto del Rettore.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

1. Fino all'emanazione del Decreto ministeriale di definizione dei gruppi scientifico-disciplinari si farà riferimento ai settori concorsuali di cui al D.M. 855/2015 e s.s.m.m.i.i..
2. Fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022.
3. Ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010 avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
4. Ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in



vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022 e che stipulano un contratto ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti a livello nazionale e ai regolamenti di Ateneo.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.